

Considerato che:

- i Comuni, nel momento in cui aderiscono tramite il Coseca all'acquisto di una quota azionaria dell'inceneritore di Scarlino, automaticamente diventa no soggetti corresponsabili della realizzazione della bonifica delle falde idriche di Scarlino/Follonica, che come sappiamo sono gravemente inquinate da Arsenico ed ancora da bonificare;
- il sito di Scarlino Energia Spa è inserito nel Piano Regionale di Bonifica e da tale inserimento derivano gli obblighi di legge, che costituiscono onere reale a carico della proprietà;
- ai proprietari dell'impianto di fusione delle pirite, oggi inceneritore, saranno sicuramente addebitati anche una parte consistente degli oneri relativi alla bonifica delle falde idriche inquinate, poiché quell'impianto è stato il più grande produttore di Arsenico esistito in zona ed è già certificato che sono state interrato grandi quantità di ceneri di pirite all'interno e all'esterno dell'area di proprietà di Scarlino Energia Spa. Inoltre è documentato dallo studio Tiezzi che dall'esercizio di quell'impianto sono stati distribuite nel territorio centinaia di migliaia di tonnellate di anidride arseniosa con i fumi di arrostitimento delle pirite in uscita dal camino;
- la scelta della Amministrazione provinciale e comunale di Scarlino di certificare la "naturalità" dell'Arsenico, pur avendo tentato di falsare il quadro conoscitivo dell'area, è ormai superata e screditata, così come non è più sostenibile la scelta successiva, sempre sbagliata, di limitare la bonifica al solo terreno superficiale, omettendo di delimitare l'inquinamento delle falde idriche e di individuarne i responsabili.

Premesso quanto sopra è evidente che:

- anche se non condivisibile, non ci sarebbe nulla di illecito nell'operazione di acquisto di una quota dell'impianto se, nel momento dell'acquisto, l'onere della bonifica delle falde fosse stato correttamente valutato, come pretenderebbe qualunque buon padre di famiglia, e posto in conto capitale, essendo tale onere per legge un onere reale a carico della proprietà, oppure, se tale onere non fosse stato debitamente contabilizzato tra gli oneri negativi del patrimonio netto della società, venisse tenuto in debito conto dagli acquirenti;
- in mancanza di tale valutazione e/o di tale trascrizione, il Valore del patrimonio netto della società risulterebbe diverso e minore e diversa risulterebbe la quote azionaria che verrebbe trasferita agli enti locali, dovendo tale quota essere in proporzione al Patrimonio netto della stessa società.

Da quanto sopra ne deriva oggi che:

- qualunque consigliere o assessore o sindaco, attraverso deliberazioni, dovesse accollare alla collettività oneri obiettivamente prevedibili, ma non considerati nel valore acquisito, accollerebbe di fatto alla collettività una quota della spesa di bonifica delle falde idriche, che compete invece al privato, e pertanto potrebbe essere chiamato un domani a doverne rispondere personalmente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra si interroga il sindaco per sapere:

1. se le falde idriche inquinate della zona sono state delimitate nella loro estensione;
2. se la proprietà dell'ex impianto di arrostitimento delle pirite è stato individuato come responsabile dell'inquinamento delle falde idriche per l'avvenuto interrimento delle ceneri di pirite, rifiuto di tale impianto, all'interno e all'esterno dell'attuale confine della proprietà e per la deposizione sui suoli dell'anidride arseniosa in uscita dai suoi camini;
3. se il costo della bonifica delle falde idriche è stato quantificato e quanto è;
4. chi ha compiuto la valutazione dell'onere di bonifica delle falde idriche della zona;
5. se e come tale costo di bonifica è stato contabilizzato nel patrimonio dell'azienda che si vorrebbe acquistare tramite il Coseca.